

**AS1040 - UTILIZZO DI ROYALTIES FISSE O VARIABILI NELLE GARE PER L'AFFIDAMENTO IN SUB-CONCESSIONE DI VENDITA DI CARBURANTI E DEI SERVIZI DI RISTORO NELLE AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI**

Roma, 21 marzo 2013

Ministero dello Sviluppo Economico

Con riferimento alla richiesta di parere concernente i possibili criteri da seguire per lo svolgimento delle gare di affidamento in sub-concessione dei servizi di vendita di carburanti e dei servizi di ristoro nelle aree di servizio autostradali in concessione, pervenuta in data 14 febbraio 2013, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, nella sua riunione del 6 marzo 2013 ha inteso formulare le seguenti considerazioni.

In particolare, l'Autorità intende ribadire i principi già espressi attraverso il precedente parere del novembre 2006 e riguardante una gara indetta dalla società Autostrada del Brennero S.p.A. per l'affidamento della gestione del servizio di distribuzione carburanti ed attività collaterali nelle aree di servizio lungo la tratta autostradale Brennero - Modena<sup>1</sup>.

In quell'occasione l'Autorità evidenziò la preferenza per una *royalty* di importo fisso, atteso che tale soluzione - rispetto ad una *royalty* che variasse in funzione del fatturato realizzato - aveva il pregio di incentivare i sub-concessionari a porre in essere politiche commerciali volte alla massimizzazione dei volumi di vendita, al fine di ridurre l'impatto del canone fisso. Infatti, attraverso la previsione di una *royalty* fissa, i sub-concessionari sono incentivati a diminuire il prezzo e/o migliorare la qualità, per aumentare le vendite.

I pregi di una *royalty* fissa, ovvero di un sistema misto che veda la forte prevalenza della componente fissa rispetto a quella variabile, sono applicabili anche all'attività di ristorazione autostradale, atteso che, analogamente alla distribuzione di carburanti, tale soluzione incentiva gli operatori ristoro ad attivare politiche commerciali volte ad incrementare le proprie vendite, con positivi riflessi per i consumatori in termini di qualità e prezzo dei prodotti.

L'Autorità è consapevole, tuttavia, delle difficoltà economiche che stanno caratterizzando le attività commerciali presenti sulla rete autostradale nazionale, dovute a sensibili cali di traffico dai quali discende un calo dei ricavi, sia dell'attività di distribuzione carburanti sia dell'attività ristoro.

In tale contesto, al fine di tener conto della possibilità che il quadro economico congiunturale muti in maniera consistente e imprevedibile rispetto al momento in cui sono state formulate le offerte per la *royalty* fissa, l'Autorità ritiene opportuna l'adozione nei bandi di gara di meccanismi di revisione dei prezzi tali da consentire l'adeguamento della *royalty* fissa a parametri oggettivi, quale ad esempio il dato relativo alle variazioni dei flussi di traffico sulla rete autostradale, purché siano elementi esogeni rispetto al comportamento del sub-concessionario.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

L'Autorità ringrazia per l'attenzione dimostrata nei confronti della propria attività istituzionale.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

<sup>1</sup> [Cfr. parere AS373 - CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI ED ATTIVITÀ COLLATERALI NELLE AREE DI SERVIZIO LUNGO LA TRATTA AUTOSTRADALE BRENNERO – MODENA, in Boll. n. 7/2006, rinvenibile sul sito dell'Autorità [www.agcm.it](http://www.agcm.it).]